

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 giugno 2008, n. 707.

D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 «Piano di bacino del fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-PAI-PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano». Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2007, con il quale è stato approvato il Piano di Bacino del fiume Tevere - VI Stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I.;

Vista la D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 «Piano di Bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I. - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano»;

Ritenuto necessario emanare le integrazioni alle disposizioni regionali in attuazione del P.A.I.;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di integrare le disposizioni regionali concernenti l'attuazioni del «Piano di Bacino del fiume Tevere - VI Stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I.», previste all'art. 4 comma 2 delle N.T.A., emanate con D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008, secondo le seguenti indicazioni:

le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia tecnico-amministrativa, possono valutare la possibilità di rilascio di permessi a costruire solo ed esclusivamente in presenza di un progetto atto alla rimozione totale del vincolo, in cui siano stati definiti gli scenari di pericolosità idraulica prima e dopo la conclusione dell'intervento, alle seguenti inderogabili condizioni:

a) Siano effettivamente iniziati i lavori di messa in sicurezza;

b) Il Sindaco provveda ad integrare il piano di protezione civile con le azioni da mettere in campo in caso di esondazione per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza fino all'approvazione della nuova perimetrazione e con le misure di informazione alla popolazione circa l'eventuale rischio residuo nell'area oggetto d'intervento di difesa idraulica con particolare riferimento alla fascia C;

c) Il rilascio della certificazione di agibilità e/o abitabilità per interventi conformi alle norme del P.A.I. previsti sul nuovo assetto territoriale ed idraulico conseguente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza avvenga successivamente all'emanazione del decreto di deperimetrazione dell'area da parte dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;

d) Il soggetto richiedente, prima del rilascio del titolo abilitativo, presti formale assunzione di responsabilità per eventuali danni, comunque subiti anche da terzi, dovuti alla incompleta esecuzione delle opere di difesa idraulica e fino all'approvazione della nuova perimetrazione;

e) Nel caso in cui a seguito dell'intervento di difesa idraulica l'area resti perimetrata come fascia C, il soggetto richiedente accetta di convivere con il rischio residuo anche mediante l'attivazione di eventuali strumenti di autotutela complementari e integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione civile comunale;

3) di dare attuazione, per l'emanazione del decreto di deperimetrazione, a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 43 delle N.T.A del P.A.I. che prevede che la Regione trasmetta all'Autorità di bacino le richieste finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone oggetto di intervento di riduzione del rischio, corredate della certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza delle aree da parte dell'Autorità idraulica competente;

4) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni, alle Province di Perugia e Terni, all'Autorità di bacino del fiume Tevere;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
LORENZETTI

(su proposta dell'assessore Bottini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 «Piano di bacino del fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-PAI- PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano». Integrazione.

Premesso che:

— l'Autorità di bacino del fiume Tevere ha provveduto ai sensi del D.L. 180/98 alla redazione del «Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.S.T.», approvato dal Comitato istituzionale

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere nella seduta del 29.10.1999, con delibera n. 85, contenente le aree da sottoporre a misure di salvaguardia del reticolo idrografico del fiume Tevere, fra cui le perimetrazioni delle aree a rischio idraulico molto elevato R4 ricadenti nel territorio regionale;

— l'Autorità di bacino del fiume Tevere ha provveduto ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i. alla redazione del «Piano di bacino del fiume Tevere - VI Stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I. (PS6)», adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere nella seduta del 5 aprile 2006, con delibera n. 114 ed approvato con D.P.C.M. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2007, che ha individuato le fasce di pericolosità e di rischio idraulico, confermando le perimetrazioni delle aree sopra richiamate;

— le situazioni di rischio idraulico molto elevato hanno comportato, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di difesa del suolo sottoscritto il 16 luglio 2001 e delle sue integrazioni, una previsione programmatica di interventi urgenti per la messa in sicurezza delle zone R4 dei principali centri urbani regionali;

— la Regione Umbria ha provveduto con D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 ad emanare le disposizioni regionali concernenti l'attuazioni del P.A.I. nel settore urbanistico, come previsto all'art. 4 comma 2 delle N.T.A. del piano;

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile» che all'art. 15 individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta regionale;

Considerato che alcuni sindaci hanno chiesto la possibilità di dare attuazione alle previsioni urbanistiche nelle aree ricadenti nelle fasce di pericolosità e di rischio idraulico, da lungo tempo sottoposte ai vincoli prima del P.S.T. e successivamente del P.A.I., laddove siano iniziati i lavori di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio idraulico;

Ritenuto che il sindaco, anche quale autorità comunale di protezione civile, possa procedere ad attuare le previsioni dei piani regolatori nelle aree ricadenti nelle fasce di pericolosità e di rischio idraulico del P.A.I. ad avvenuto inizio dei lavori di messa in sicurezza solo a condizione che, in caso di esondazione, siano adottate specifiche misure di protezione civile per tutta la durata dei lavori di riduzione del rischio e nella consapevolezza che fino alla conclusione delle opere di difesa idraulica l'attuazione del PRG espone potenzialmente tali aree a danni aggiuntivi discendenti da un possibile evento di piena;

Ravvisato pertanto che le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia tecnico-amministrativa, possano valutare la possibilità di rilascio di permessi a costruire solo ed esclusivamente in presenza di un progetto atto alla rimozione totale del vincolo, in cui siano stati definiti gli scenari di pericolosità idraulica prima e dopo la conclusione dell'intervento, alle seguenti inderogabili condizioni:

a) Siano effettivamente iniziati i lavori di messa in sicurezza;

b) Il sindaco provveda ad integrare il piano di protezione civile con le azioni da mettere in campo in caso di esondazione per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza fino all'approvazione della nuova perimetrazione e con le misure di informazione alla popolazione circa l'eventuale rischio residuo nell'area oggetto d'intervento di difesa idraulica con particolare riferimento alla fascia C;

c) Il rilascio della certificazione di agibilità e/o abitabilità per interventi conformi alle norme del P.A.I. previsti sul nuovo assetto territoriale ed idraulico conseguente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza avvenga successivamente all'emanazione del decreto di deperimetrazione dell'area da parte dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;

d) Il soggetto richiedente, prima del rilascio del titolo abilitativo, presti formale assunzione di responsabilità per eventuali danni, comunque subiti anche da terzi, dovuti alla incompleta esecuzione delle opere di difesa idraulica e fino all'approvazione della nuova perimetrazione;

e) Nel caso in cui a seguito dell'intervento di difesa idraulica l'area resti perimetrata come *fascia C*, il soggetto richiedente accetta di convivere con il rischio residuo anche mediante l'attivazione di eventuali strumenti di autotutela complementari e integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione civile comunale;

Atteso che:

— con nota prot. n. 60812 del 21 aprile 2008 il direttore regionale all'Ambiente, territorio e infrastrutture ha chiesto all'Autorità di bacino del fiume Tevere di esprimere le proprie valutazioni in merito agli indirizzi proposti;

— la stessa Autorità di bacino con nota prot. n. 1660/SG27.25 del 12 maggio 2008 nulla ha eccepito sugli indirizzi proposti, ma ha ritenuto che questi debbano essere inquadrati nelle disposizioni regionali concernenti l'attuazioni del P.A.I. nel settore urbanistico, come previsto all'art. 4, comma 2 delle N.T.A. del piano e conseguentemente recepite nei regolamenti edilizi comunali;

— l'Autorità di bacino ha specificato, inoltre, che è necessario aggiungere la condizione che il decreto di deperimetrazione possa essere emanato solo a valle della richiesta regionale corredata della certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area da parte dell'Autorità idraulica competente;

Per quanto sopra, si propone alla Giunta regionale di adottare le seguenti determinazioni:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)